



Napoli, 28/12/2020

**Preg.mo Arch.  
Luca De Masi**

## **CONVENZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE**

**Oggetto: controversia sigg.ri + 7 c/ Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti e altri - Tribunale Civile di Napoli – X Sezione Civile -  
R.G. n. – conferimento incarico di Consulente Tecnico di Parte.**

**Conferimento incarico all'arch. Luca De Masi iscritto all'Ordine degli A.P.P.C. della  
Provincia di Benevento.**

- Visto il giudizio incardinatosi davanti il Tribunale di Napoli, 10° Sezione Civile, Giudice dr.ssa Barbara Gargia, con il numero di R.G. , nel quale si costituivano, tra gli altri, a patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Agenzia del Demanio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali eccepivano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Visto l'atto di citazione per chiamata in causa, nel giudizio recante n. di R.G. 23792/2018, proposto innanzi al Tribunale di Napoli – 10° Sezione Civile – dai sigg.ri + 7 c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t.; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Marittima; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di Porto; Agenzia del Demanio; Maria Grazia Cerino, per ottenere la declaratoria della erroneità della procedura di delimitazione demaniale della banchina posta sul lato est del fabbricato denominato Palazzo Donn'Anna;
- Vista la delibera n. 32 del 29/01/2019 con cui questo Ente ha affidato l'incarico di rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio all'avv. Andrea Amabile del Foro di Napoli;
- Considerato che il Giudice, dr.ssa Gargia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/10/2020, con ordinanza del 20 ottobre 2020 ha nominato CTU l'arch. Massimo Salzano de Luna, riservando all'esito della CTU l'eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti e fissando l'udienza del 14/1/21 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento;
- Ritenuto necessario nominare un CTP dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che avrà il compito di assistere il CTU nello svolgimento delle operazioni peritali e di fornire un'idonea consulenza tecnica di parte;
- Visto e considerato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende conferirle l'incarico di consulenza tecnica di parte di cui in oggetto;



- Visto il “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017;
- Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D. Lgs n.196/2003.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula la presente convenzione di affidamento dell’incarico di Consulente Tecnico di Parte in ordine al contenzioso in oggetto tra l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (di seguito Ente) e l’Arch. Luca De Masi (di seguito Professionista e/o Consulente), iscritto nella Short List di tecnici dell’Ente, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico di CTP, al fine di valutare tecnicamente, dedurre e, ove occorra, controdedurre alla CTU nell’interesse esclusivo dell’AdSP-MTC e di ogni suo buon diritto per il periodo che va dalla firma del presente atto fino al deposito di tutte le relazioni richieste dalla fase processuale istruttoria, con impegno a rendere in corso di causa ordinaria le precisazioni ed i chiarimenti, ovvero le integrazioni istruttorie che dovessero eventualmente rendersi necessarie a completamento degli elaborati resi nella fase istruttoria.
2. Quanto ai suoi contenuti e ambiti, l’incarico si intende riferito ai quesiti ed alle questioni poste in tutti gli atti di causa sia di parte attrice sia di parte convenuta, che il Professionista si impegna a conoscere integralmente.
3. Il Consulente si impegna, altresì, a relazionare per iscritto e a tenere informato costantemente e tempestivamente l’Ente circa l’attività di volta in volta espletata e ogni circostanza rilevante relativa all’adempimento dell’incarico professionale. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Consulente assicura la propria presenza presso i luoghi stabiliti per le attività peritali, nella sede dell’Ente e presso le sedi giudiziarie per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombente. Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale.
4. Il contratto, anche in assenza di specifiche comunicazioni, non si rinnova automaticamente, salvo formale accordo in tal senso. L’incarico cessa con la definizione dell’attività per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali conferimenti, l’Amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.
5. Il professionista dichiara, altresì, il seguente conto corrente dedicato: IBAN: \_\_\_\_\_, intestato a Luca De Masi;
6. il compenso per la prestazione professionale viene determinato liberamente e consensualmente in € 2.000,00 omnia;
7. Il professionista accetta senza riserve il prefato compenso ritenendolo congruo e soddisfacente delle attività connesse al grado di giudizio, rinunciando sin d’ora ad ulteriori richieste economiche per lo stesso. Nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito.



8. Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell'attività svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica e dietro presentazione della relazione peritale corredata dai relativi documenti. Il professionista si impegna a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della fattura, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
9. È fatta salva la possibilità di corrispondere, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 35 % del totale del compenso sopra determinato.
10. Con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né di terzi né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla singola norma di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
11. Il professionista dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli), anche a titolo personale, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutto la durata dell'incarico conferito.
12. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile.
13. A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente, entro e non oltre il termine di dieci giorni, l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. In tali casi l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
14. L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in tali casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito. Il CTP può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio all'Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In tale circostanza la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Ente. 6. Il professionista si impegna, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all'Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dall'Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione dell'incarico.



15. Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché. 8. Il reiterato inadempimento degli obblighi professionali nascenti dal presente contratto, come anche il reiterato mancato rispetto dei tempi e dei termini decadenziali imposti dal processo comporta con valutazione insindacabile dell'ADSP-MTC la risoluzione ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento di eventuali danni.
16. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al codice civile ed alle leggi vigenti.
17. L'incarico affidato non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l'Ente.
18. In conformità alle previsioni del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il professionista incaricato è nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico in premessa.
19. Qualunque controversia, insorta tra le parti in ragione della presente convenzione e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà devoluta al giudice competente del foro di Napoli.
20. Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle disposizioni generali contenute nel Codice Civile.

**La interessiamo a voler prendere nota delle norme suindicate, rinunciando a qualsiasi altro modo di liquidazione dei compensi ed a restituirci una copia della presente, sottoscritta in segno di accettazione, essendo a tanto subordinato il conferimento dell'incarico in argomento.**

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**

Avv. Antonio del Mese

Per accettazione Arch. Luca De Masi

.....

Data .....